

**COMUNE DI CASTRO**  
**Provincia di Bergamo**

**Relazione Illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria**  
**contratto integrativo sulla destinazione del**  
**fondo risorse decentrate anno 2023**

(articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001)

---

## PREMESSE

L'articolo 40 del D.Lgs 30/3/2001 n. 165, al comma 3 – sexies prevede che a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione illustrativa e tecnico- finanziaria da sottoporre alla certificazione da parte degli Organi di controllo di cui all'art. 40bis comma 1 stesso Decreto, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili dal Ministero dell'Economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento funzione pubblica.

In data 19 luglio 2012, con Circolare n. 25 il M.E.F. Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha predisposto e resi noti gli schemi di relazione illustrativa e tecnico-finanziaria, evidenziando che per le seguenti fattispecie di contrattazione integrativa valgono le vigenti procedure di certificazione dell'Organo interno (Revisore dei Conti, Servizio Ragioneria) ai sensi dell'art. 40 bis, comma 1 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i..

Visto il comma 236 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), in vigore dal 1/1/2016, in conformità al quale: *“Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”*.

Visto l'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 che dispone: *“Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato....omissis”*;

Richiamato il D.L. n.34/2019 all'art.33, comma 2 ha previsto la conversione del salario pro-capite del fondo integrativo 2018 rispetto al personale presente al 31/12/2018, con possibilità di aumento in ragione dell'incremento medio del personale senza che la citata maggiorazione possa incidere nei limiti di cui all'art.23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017;

Preso atto che in data 16/11/2022 è stato sottoscritto il CCNL 2019-2021 del comparto Funzioni Locali con valore giuridico a partire dal giorno successivo.

Vista la legge di bilancio per il 2022 (commi 604 e 612 della legge 234/2021), che ha fatto seguito a quanto definito sia dal citato Patto per l'Innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale, sia dall'art. 3 del D.L. 80/2021 (legge 113/2021), di modifica dell'art. 52, co. 1-bis, del D.Lgs. 165/2001, con cui sono stati indicati i requisiti minimi di base dei nuovi sistemi di classificazione professionale, le procedure per le progressioni tra le aree, nonché la possibilità di superare i limiti di spesa relativi al trattamento economico accessorio.

Le risorse complessive sono state destinate all'incremento degli stipendi tabellari, al conglobamento nello stipendio tabellare dell'elemento perequativo, all'attribuzione di un valore tabellare iniziale più elevato per l'Area degli operatori, all'incremento del Fondo risorse decentrate, agli effetti indiretti del conglobamento dell'elemento perequativo nella voce stipendio, all'incremento dell'indennità professionale percepita dal personale educativo, docente ed insegnante, all'incremento delle indennità di vigilanza percepite dalla polizia locale, nonché alla copertura degli oneri derivanti dalle assenze per malattia e congedi parentali.

Gli incrementi sugli stipendi tabellari (art. 76, commi 1 e 2) sono previsti in tre tranches per i tre anni, ognuna con decorrenza dal primo giorno dell'anno e sono comprensivi della “indennità di vacanza contrattuale” (IVC), erogata in applicazione dell'art. 47-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001. Nello stipendio è, altresì, conglobato l'elemento perequativo (art. 76, comma 3), a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di sottoscrizione dell'accordo.

In raccordo con il nuovo sistema di classificazione, operativo dallo scorso 1.4.2023, il contratto della Funzioni Locali 2019-2021 introduce un nuovo elemento nella struttura della retribuzione del personale del comparto, denominato “differenziale stipendiale” (art. 78, comma 3), legato alla carriera economica individuale, destinato ad incrementarsi nel tempo (in numero massimo e predefinito) e che, in sede di prima applicazione, sarà costituito da un assegno “ad personam” finalizzato a riconoscere il differenziale retributivo stipendiale spettante al personale in servizio alla data del passaggio dal vecchio al nuovo sistema di classificazione. Il valore da riconoscere a titolo di differenziale economico di professionalità in prima applicazione corrisponde al valore complessivo delle posizioni economiche maturate prima della data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione.

Tra le finalizzazioni contrattuali vi sono quelle legate all’incremento del “Fondo risorse decentrate” (art. 79, comma 1 lett. b), definito in misura pari ad € 84,50 su base annua ed in misura proporzionalmente più contenuta, la copertura dei costi connessi ai seguenti istituti:

- 1) aumento valore delle indennità di vigilanza riconosciuta al personale della polizia locale (art. 99, comma 1);
- 2) effetti del conglobamento dell’elemento perequativo sul trattamento economico in caso di malattia, in ragione del fatto che sulle giornate di assenza non verranno più applicate le trattenute relative ai trattamenti economici accessori;
- 3) incremento delle indennità professionali (art. 94, comma 2) relative al personale educativo, docente ed insegnante;
- 4) applicazione dell’art. 48, comma 11, che ha ridotto da 15 a 10 giorni il periodo di malattia durante il quale non compete il trattamento accessorio, con particolare riferimento a quello fisso e ricorrente;
- 5) ampliamento del perimetro di applicazione della disciplina sulle patologie gravi richiedenti terapie salvavita (art. 50, commi 1 e 3);
- 6) maggiori trattamenti retributivi derivanti dalla clausola dei parti plurimi.

È prevista, inoltre, la facoltà di inserire, dal 2022, un incremento ulteriore della parte variabile del Fondo risorse decentrate (art. 79, comma 3), pari ad un massimo dello 0,22 per cento del monte salari 2018, oltre poter finanziare le progressioni tra le aree in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale (art. 13, comma 8), con risorse pari ad un massimo dello 0,55% del monte salari 2018.

Infine, in merito ad altri istituti economici definiti dal contratto, vi rientrano la copertura assicurativa e al patrocinio legale, rispettivamente previsti dagli artt. 58 e 59.

**Premesso** che il Comune di Castro ha rispettato i vincoli previsti dalle regole del cosiddetto “Pareggio di bilancio” e il principio del tetto della spesa del personale sostenuta rispetto alla media del triennio 2011/2013;

**Considerato che:**

- ai sensi dell’art. 67, comma 7, del CCNL 21/5/2018, la quantificazione del fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all’art. 15, comma 5, del medesimo CCNL, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell’art.23 comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017;
- ai sensi dell’art. 67 comma 1 del CCNL 21.5.2018 del Comparto Funzioni Locali a decorrere dall’anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall’art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all’anno 2017, per un importo di **€ 19.715,25** come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all’art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004.”;
- ai sensi dell’art 67 comma 2, lettera a) del CCNL 21/5/2018 si inseriscono le somme di un importo su base annua, pari ad € 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL, in servizio alla data del 31/12/2015, a valere dall’anno 2019, per **€ 332,80** tali somme non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all’art.23 del D.Lgs. 75/2017;
- la differenza tra il costo imputato alle progressioni economiche orizzontali nell’anno 2018 ed il costo attuale degli sviluppi economici delle progressioni è pari ad **€ 349,89** e che tale importo viene integrato al fondo di cui all’art. 67 comma 1 del CCNL 21.5.2018;
- l’articolo 32 comma 7 del CCNL 22.1.2004 prevede un incremento delle risorse stabili del fondo del salario accessorio pari a “0,20% del monte salari dell’anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, ed è destinata al finanziamento della disciplina dell’art.10” (alte professionalità) per un importo pari ad **€ 290,20**;
- ai sensi dell’art Art.79, co. 1 lett. b) si inseriscono le somme di un importo su base annua, pari ad €. 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL, in servizio alla data del 31/12/2018 per **€ 338,00**

tali somme non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art.23 del D.Lgs. 75/2017

- ai sensi dell'art.79, comma 1-bis del CCNL 2019-2021 alla data del 01/04/2023 confluiscono nell'importo consolidato le risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1 destinato al pagamento dei profili professionali assunzioni in B3 e D3 per un importo di **€ 865,30**;
- nel corso dell'anno 2019 si è registrata n.1 cessazione di personale che permette l'incremento della parte stabile del fondo per retribuzione d'anzianità, ai sensi dell'art.67, comma 2 – lettera c) del CCNL 2018, in misura pari ad **€ 887,55**;
- si conferma l'inserimento per l'anno 2022 nella parte variabile, l'incremento dell'1,2% del Monte Salari 1997 per un importo di **€ 1.692,00**;

**Preso atto** che è stato autorizzato l'inserimento della voce variabile di cui all'art.67 comma 3 – lettera i) CCNL 21/5/2018, l'importo di **€ 12.112,45** per il conseguimento di obiettivi dell'ente di potenziamento dei servizi di coordinamento degli uffici e di controllo, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale.

**Dato atto** che viene confermata la decurtazione per cessazione del personale per un importo di **€ 109,39**;

**Evidenziato** che, con la Circolare n. 30/2017, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha ammesso la possibilità di computo delle progressioni economiche orizzontali nel fondo del salario accessorio sia al costo storico con il finanziamento dei successivi aumenti contrattuali tramite le risorse del bilancio dell'Ente sia al costo attuale con l'incremento delle risorse del salario accessorio al fine di finanziare dal bilancio gli aumenti contrattuali;

**Tenuto conto** che nell'anno 2023 l'Ente non è stato soggetto a trasferimento di personale per effetto di delega di funzioni;

**Richiamata** la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 del 12/04/2022 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2022/2024;

**Considerato** che le somme necessarie sono regolarmente stanziare negli appositi capitoli del suddetto bilancio di previsione sono entro i limiti delle spese del personale previsti dall'art. 1, comma 557, della L. 296/2006;

**Rilevato** che ai sensi dell'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 le risorse del salario accessorio anche se stanziare tramite questo atto di determinazione e ad ogni titolo impegnate non possono superare l'equivalente importo dell'anno 2016;

**Rilevato** che il trattamento accessorio, costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2023;

**Tutto ciò premesso e considerato**, si redige la seguente *relazione tecnico-finanziaria* concerne l'utilizzo delle risorse previste nei Fondi per la contrattazione integrativa che ricomprende quattro moduli:

1. *Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa;*
2. *Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa;*
3. *Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa;*
4. *Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio;*

## Relazione tecnico-finanziaria

### *Modulo 1 - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa*

Il fondo per le risorse decentrate per l'anno 2023, in applicazione delle regole contrattuali e normative vigenti, è stato costituito dall'Amministrazione comunale con Determinazione del Responsabile n.18 del 30.10.2023 come di seguito specificato:

Descrizione	Importo 2023
Risorse stabili	€ 23.128,88
Risorse variabili	€ 37.281,66
Riduzione per rispetto limite anno 2016	€ 0,70
<b>Totale fondo</b>	<b>€ 60.409,84</b>

#### **Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità**

L'importo unico consolidato del "Fondo risorse decentrate", così costituito ai sensi dell'art. 67 comma 1 del CCNL 21.05.2018 da un unico importo dato da tutte le risorse decentrate stabili indicate all'art. 31 del CCNL 22.04.2004 relative all'anno 2016 è stato quantificato in **€ 19.715,25**. Nel prospetto sotto riportato vengono elencati gli incrementi previsti ai sensi dell'art. 67 comma 2 del CCNL 21.05.2018:

Descrizione	Importo 2023
Art. 67 comma 1	€ 19.715,25
Art. 67 comma 2 lettera a)	332,80 €
Art.67 Alte Profes. 0,2% Monte salari 2001	€ 290,20
Art. 67 comma 2 lettera b) Incremento valori posizioni economiche	€ 349,89
Art. 67 comma 2 lettera c) RIA personale cessato nel 2017	€ 887,55
Incremento Rinnovo Contratto 2019-2021 (Art.79, co. 1 lett. b) pari a 84,50 euro per ciascun dipendente presente alla data del 31/12/2018	€ 338,00
Dal 01/04/2023 - differenziali stipendiali cat. B3 e D3 (art. 79 co. 1-bis ccnl 2019-2021)	€ 865,30
Differenziali posizioni di sviluppo CCNL 2019-2021 (Art.79, Co. 1 lett.d)	€ 349,89
<b>Totale risorse stabili</b>	<b>€ 23.128,88</b>

## Sezione II - Risorse variabili

Le risorse variabili, che alimentano il fondo per l'anno 2023 senza avere caratteristica di certezza per gli anni successivi, ammontano ad **€ 13.695,06** e sono così determinate:

Descrizione	Importo 2023
Art. 67 comma 3 lettera h) Incremento 1,2% monte salari anno 1997	€ 1.692,00
Art. 67 comma 3 lettera i) Incremento per obiettivi piano performance	€ 12.112,45
Decurtazione per cessazione personale	€ 109,39
<b>Totale risorse variabili</b>	<b>€ 13.695,06</b>

## Sezione III - Decurtazioni del Fondo

L'articolo 23 comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, stabilisce che *“Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato nell'anno 2016”*.

L'Ente ha applicato al fondo 2023 la decurtazione di **€ 0,70** per consentire il rispetto del limite del fondo 2016.

Descrizione	Importo 2023
Riduzione art. 23 comma 2 D. Lgs. n. 75/2017 (limite fondo 2016)	€ 0,70
Riduzione ex art.1 co. 456 Legge 147/2013	€ 0,00
Riduzione art. 1 co. 236 Legge 208/2015	€ 0,00
<b>Totale</b>	<b>€ 0,70</b>

## Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo 2023
<b>A) Fondo tendenziale</b>	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 23.128,88
Risorse variabili	€ 13.695,06
<b>Totale fondo tendenziale</b>	<b>€ 36.823,94</b>

<b>B) Decurtazioni del fondo tendenziale</b>	
Decurtazione art. 23 comma 2 D. Lgs. 75/2017 (limite fondo 2016)	€ 0,70
<b>C) Fondo sottoposto a certificazione</b>	<b>€ 36.823,24</b>

## ***Modulo 2 - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa***

### **Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione**

Non vengono regolate dal Contratto Integrativo di riferimento le destinazioni delle seguenti risorse:

<b>Descrizione</b>	<b>Importo 2023</b>
Indennità di comparto -	€ 1.850,42
Progressioni orizzontali pregresse	€ 6.398,57
Differenziale B1-B3	€ 865,30
<b>Totale</b>	<b>€ 9.114,29</b>

### **Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo**

Vengono regolate dal Contratto Integrativo di riferimento le destinazioni delle seguenti risorse:

<b>Descrizione</b>	<b>Importo 2023</b>
Indennità condizioni lavoro - Disagio	€ 0,00
Indennità condizioni lavoro - Rischio	€ 831,00
Indennità condizioni lavoro – Maneggio Valori	€ 2.061,00
Indennità specifiche responsabilità	€ 700,00
Convenzione Polizia locale-Personale	€ 3.500,00
Performance organizzativa ed individuale e progetti	€ 21.512,65
Nuove progressioni economiche	€ 750,00
Lavoro straordinario	€. 1.941,60
Riallineamento limite 2016	€. – 0,70
<b>Totale</b>	<b>€ 31.296,25</b>

### **Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione**

Descrizione	Importo 2023
Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo	€ 20.000,00
Totale destinazioni specificatamente regolate dal Contratto Integrativo	€ 31.296,25
<b>Totale fondo sottoposto a certificazione</b>	<b>€ 51.296,25</b>

## Sezione V - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

Ai fini della certificazione, si dà dimostrazione del rispetto di tre vincoli di carattere generale:

**a. rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità**

Le risorse stabili finanziano le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (indennità di comparto, progressioni orizzontali) e anche le risorse aventi natura variabile.

**b. rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici**

Gli incentivi economici premiali vengono erogati mediante l'applicazione del Sistema di valutazione del personale adottato nell'Ente e che prevede una misurazione della performance organizzativa ed individuale in modo tale che la valutazione del dipendente avvenga con riguardo alla prestazione lavorativa svolta ed i risultati conseguiti e certificati tenuto conto anche della qualità e quantità della effettiva partecipazione del singolo dipendente nella realizzazione degli obiettivi assegnati;

**c. rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)**

L'Ente, con deliberazione di G.C. n. 25 bis del 13/06/2022, ha approvato le linee guida che prevedono nuove progressioni orizzontali. Anche per l'anno 2023 le nuove progressioni economiche saranno attribuite in modo selettivo, sulla base dei criteri definiti dall'ipotesi del C.C.I..

## **Modulo 3 - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente**

Costituzione fondo	Fondo anno 2022	Fondo anno 2023	Differenza 2022-2023
<b>Risorse fisse con carattere di certezza e stabilità</b>			
<b>Risorse storiche</b>			
Unico importo consolidato anno 2017(art. 67 c. 1, CCNL 22.05.2018)	€ 19.715,25	€ 19.715,25	€ 0,00
<b>Incrementi contrattuali</b>			
art. 67 - c. 2 lett.a) CCNL 22.05.2018	€ 332,80	€ 332,80	€ 0,00

art. 67 - c. 2 lett.b) CCNL 22.05.2018	€ 349,89	€ 349,89	€ 0,00
art. 67 - c. 2 lett.c) CCNL 22.05.2018	€ 887,55	€ 887,55	€ 0,00
Art.67 - CCNL 22.05.2018 0,2% monte salari 2001	€ 290,20	€ 290,20	€ 0,00
Incremento Rinnovo Contratto 2019-2021 (Art.79, co. 1 lett. b) € 84,50 euro per ciascun dipendente presente al 31/12/2018	€ 0,00	€ 338,00	€ 338,00
Dal 01/04/2023 - differenziali stipendiali cat. B3 e D3 (art. 79 co. 1-bis ccnl 2019-2021)	€ 0,00	€ 865,30	€ 865,30
Differenziali posizioni di sviluppo CCNL 2019-2021 (Art.79, Co. 1 lett.d)	€ 0,00	€ 349,89	€ 349,89

<b>Risorse variabili soggette al limite</b>			
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Differenza</b>
Art. 67 comma 3 lettera h) Incremento 1,2 monte salari 1997	€ 1.692,00	€ 1.692,00	€ 0,00
Art. 67 comma 3 lettera i) Incremento per obiettivi piano performance	€ 12.112,45	€ 12.211,45	€ 0,00
Decurtazioni per cessazione personale	€ 109,39	€ 109,39	€ 0,00
<b>TOTALE risorse variabili</b>	<b>€ 13.695,05</b>	<b>€ 13.695,05</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>TOTALE RISORSE PARTE FISSA E VARIABILE</b>			
Decurtazione per rispetto vincolo art. 23 comma 2 D.Lgs 75/2017	€ 0,70	€ 0,70	€ 0,00
<b>Totale risorse fondo sottoposto a certificazione</b>	<b>€ 35.270,05</b>	<b>€ 36.823,24</b>	<b>€ 1.553,19</b>

Tabella 2 – Schema generale riassuntivo di utilizzo del Fondo anno 2023

Programmazione di utilizzo del fondo	Fondo anno 2023	Fondo anno 2022	Differenza
<b>DESTINAZIONI NON REGOLATE IN SEDE DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA</b>			
Indennità di comparto	€ 1.850,42	€ 1.637,59	€ 212,83
Progressioni orizzontali storiche (art. 17. comma 2, lett. b) CCNL 1/04/1999)	€ 6.398,57	€ 5.745,90	€ 652,67
Differenziali B1-B3	€ 865,30	€ 0,00	€ 865,30
<b>TOTALE destinazioni non regolate</b>	<b>€ 9.114,29</b>	<b>€ 7.383,50</b>	<b>€ 1.730,79</b>
<b>DESTINAZIONI REGOLATE IN SEDE DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA</b>			
Nuove Progressioni orizzontali	€ 750,00	€ 0,00	€ 750,00
Indennità condizioni lavoro	€ 2.892,00	€ 3.579,00	€ - 1.651,00
Produttività individuale e collettiva e progetti – ora performance individuale e organizzativa	€ 21.512,65	€ 17.863,88	€ 3.648,77
Indennità specifiche responsabilità	€ 700,00	€ 700,00	€ 0,00
Indennità servizio esterno	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 0,00
Lavoro straordinario	€ 1.941,60	€ 1.941,60	€ 0,00
Riallineamento limite 2016	€ 0,70	€ 0,70	€ 0,00
<b>TOTALE destinazioni regolate da accordo</b>	<b>€ 31.296,25</b>	<b>€ 27.886,55</b>	<b>€ 2.747,77</b>
<b>DESTINAZIONI DEL FONDO SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE</b>			
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa	€ 9.114,29	€ 7.383,50	€ 1.730,79
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa	€ 31.296,25	€ 27.886,55	€ 3.409,70
<b>TOTALE</b>	<b>€ 40.410,94</b>	<b>€ 35.270,05</b>	<b>€ 5.140,89</b>

## ***Modulo 4 - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio***

---

Il Fondo per la contrattazione integrativa definisce “limiti di spesa” sia complessivi che riferiti a specifici sotto-insiemi, come le “destinazioni” fisse con carattere di certezza e stabilità (che non possono essere superiori alle relative “risorse” fisse aventi carattere di certezza e stabilità) o alcune risorse con vincolo di destinazione (come quelle relative agli incentivi funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del D. Lgs. n. 150/2016). Tali limiti vengono presidiati sia nella fase programmatica della gestione che rispettati nelle verifiche a consuntivo.

### **Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione.**

Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate ai capitoli di bilancio per le rispettive quote di competenza, ovvero ai capitoli relativi al Fondo miglioramento efficienza servizi (capitolo 216410) e ai diversi capitoli degli stipendi del personale nell'apposito intervento 01 del bilancio di previsione, quindi la verifica tra sistema contabile e dati del Fondo risorse decentrate è costante.

### **Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo risulta rispettato.**

Dal rendiconto della gestione per l'anno 2022 risulta essere stato rispettato il limite di spesa del relativo Fondo per le risorse decentrate.

### **Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo.**

Le specifiche voci di destinazione del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività, gli oneri riflessi e l'IRAP, trovano copertura negli appositi capitoli del bilancio di previsione 2023/2025. Dalla sottoscrizione del presente accordo integrativo non derivano nuovi o maggiori oneri privi della prescritta copertura.

Castro 27/12/2023

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

Dott. Matteo Tonsi

Firmato digitalmente